



Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 102 del 5 luglio 2013
“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico
che il 21 giugno ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”

Ordinanza N. 2 del 19 maggio 2014

“Integrazioni al piano dei primi interventi e misure urgenti ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della OCDPC n. 102/2013”

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, “*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*”, in particolare l’articolo 5, sulla dichiarazione dello stato di emergenza, i poteri di ordinanza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità di servizi e infrastrutture, la realizzazione di interventi per la tutela della pubblica e privata incolumità, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti necessarie al superamento dello stato di emergenza ed il ritorno alla normalità;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data di adozione del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, successivamente prorogato fino al 21 giugno 2014 con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, del 27 dicembre 2013 e del 18 aprile 2014, e sono stati stanziati complessivi 4,3 milioni di euro per l'attuazione delle prime misure urgenti e 5 milioni di euro come primo stanziamento per l'avvio degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e la messa in sicurezza del territorio oggetto di ricognizione di cui al combinato disposto del citato articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificata con l'aggiunta di questi compiti specifici, dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito in legge 11 ottobre 2013, n. 119, e in particolare il Capo III “Norme in tema di protezione civile” che all'articolo 10, comma 1, lettera b), sancisce inoltre che la durata dello stato di emergenza disposto ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992 non può superare 180 giorni (prima stabiliti in 90 giorni) prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni (prima stabiliti in 60 giorni);

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDCP) n.102 del 5 luglio 2013 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara*”, adottata previa intesa con la regione Toscana, per assicurare le prime misure volte all’assistenza e al soccorso della popolazione, la realizzazione degli interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e consentire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dall'evento sismico, con la quale il prof. Giovanni Menduni è nominato Commissario delegato;

VISTO l'articolo 1, della OCDPC predetta, che stabilisce, al comma 3, che “il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento sismico in argomento, anche avvalendosi dei sindaci dei predetti comuni, provvede:

- a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento. Il Commissario delegato inoltre è autorizzato all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione dei beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;
- b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e, d'intesa con le amministrazioni competenti, dei beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- c) all'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;

VISTO, in particolare, il comma 5 del sopra citato articolo 1, laddove si legge che il Commissario delegato predisporre entro dieci giorni dall'emanazione dell'Ordinanza un piano di primi interventi e misure urgenti da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Tale piano deve prevedere, oltre alla descrizione tecnica di ciascun intervento, la sua durata, la finalità e la tipologia di intervento in relazione alle fattispecie di cui al comma 3 e le risorse occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3, lettera a), il piano deve contenere gli elementi essenziali identificativi delle misure e, in particolare la quantificazione di massima della spesa relativa;

VISTA la nota Prot. OCDPC/3 del 19 luglio 2013, con la quale il Commissario delegato provvedeva a sottoporre per autorizzazione preventiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile la proposta di piano predisposta, ai sensi del suddetto articolo 1, al 16 luglio 2013;

PRESO ATTO che, con nota Prot. SIV/0046667 del 5 agosto 2013, lo stesso Capo del Dipartimento ha approvato il piano a condizione che sia integrato dalle tabelle inerenti agli interventi lettera a), b) e c) del comma 3, articolo 1 dell'Ordinanza in epigrafe, secondo le modalità contenute al comma 5 dello stesso articolo;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il Commissario delegato, con nota Prot. OCDPC/22 del 6 agosto 2013, ha provveduto alla trasmissione delle integrazioni richieste;

OSSERVATO che, per un mero errore materiale, dal quadro economico provvisorio riportato a pagina 10 del Piano, la cifra relativa agli interventi di somma urgenza a carico dei comuni, erroneamente trascritta in euro 172.675,00, somma invece (come correttamente risulta nel dettaglio di Tabella 6) euro 122.675,00, che l'importo provvisorio complessivo risulta così ridotto a euro 2.069.083,06 come segnalato al Capo del Dipartimento della Protezione civile con nota del Commissario Prot. CDOCDPC/43 del 26 agosto 2013;

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 26 agosto 2013 (registrata - ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lettera c-bis - alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della regione Toscana, il 28 agosto 2013, Reg. 1 – Foglio 355), con la quale il Commissario delegato provvedeva ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, della OCDPC 102/2013 e previa autorizzazione dello stesso, il “*Piano dei primi interventi e misure urgenti*”;

TENUTO CONTO che il piano poteva essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8 della OCDPC 102/2013, sempre previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

CONSIDERATO che il Commissario delegato, a seguito delle segnalazioni dei Comuni interessati dall'evento, anche considerando le numerose repliche che si sono susseguite, alcune delle quali di magnitudo superiore a 3, ha predisposto un primo aggiornamento degli interventi provvisori urgenti previsti nel piano, ivi compresi alcuni di quelli di cui al paragrafo "Ulteriori interventi ex Art. 1, comma 3, lettere b) e c)";

VISTA la nota Prot. n. 43 del 26 agosto 2013, con la quale il Commissario delegato provvedeva a sottoporre per autorizzazione preventiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile la proposta di integrazione predisposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'OCDPC 102/2013;

PRESO ATTO che, con nota Prot. n. SIV/0052288 dell'11 settembre 2013, assunta al protocollo con il numero 65 del 19 settembre 2013, lo stesso Capo del Dipartimento ha rilasciato parere favorevole alle integrazioni al piano;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 16 ottobre 2013, immediatamente esecutiva a seguito di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, con la quale il Commissario delegato provvedeva ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5, della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 102/2013 e previa autorizzazione dello stesso, una prima "Integrazione al piano dei primi interventi e misure urgenti" di cui all'Ordinanza commissariale n. 3 del 26 agosto 2013 – con ulteriori interventi ex art. 1, comma 3, lettere b) e c) dell'Ordinanza 102/2013, per importo complessivo è stimato in euro 357.660,00, di cui euro. 142.420,00 per interventi di cui alla lettera b) e euro 215.240,00 per interventi di cui alla lettera c), ai quali si provvede a valere sulle risorse individuate dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013;

CONSIDERATO che il Commissario delegato, a seguito delle ulteriori segnalazioni dei Comuni interessati dall'evento e della progressiva quantificazione delle necessità di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 dell'OCDPC 102/2013, ha predisposto una ulteriore proposta di integrazione al "*Piano dei primi interventi e misure urgenti*";

VISTA la nota Prot. n. 75 dell'1 aprile 2014, con la quale il Commissario delegato provvedeva a sottoporre per autorizzazione preventiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile la seconda proposta di integrazione predisposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'OCDPC 102/2013;

PRESO ATTO che, con nota Prot. n. SIV/0023399 del 5 maggio 2014, assunta al protocollo con il numero 87 del 12 maggio 2014, lo stesso Capo del Dipartimento ha rilasciato parere favorevole alle integrazioni al piano, a condizione che fosse inviato, per gli interventi riferiti all'articolo 1, lettere b) e c) dell'OCDPC in argomento, un elenco contenente la descrizione tecnica con indicazione delle metodologie utilizzate e della loro estensione (ad esempio in termini di m, mq, mc), in funzione della tipologia di intervento, nonché inserita nell'elenco la data di conclusione o una stima della medesima;

TENUTO CONTO che è stata urgentemente attivata la ricognizione presso i soggetti attuatori per disporre delle informazioni da inviare al Capo Dipartimento, a perfezionamento della richiesta di autorizzazione;

CONSIDERATO che nell'approssimarsi della conclusione della durata della proroga dello stato di emergenza si rende comunque necessario procedere all'approvazione delle integrazioni al piano, sottoponendo gli interventi riferiti all'articolo 1, lettere b) e c) dell'OCDPC 102/2013, alla condizione

di invio da parte degli enti attuatori degli elementi richiesti dal Capo Dipartimento e alla successiva trasmissione da parte del Commissario;

VISTE le successive ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 108 del 24 luglio 2013, n. 129 del 22 novembre 2013 e n. 138 dell'8 gennaio 2014, con le quali sono stati disciplinati ulteriori aspetti per consentire il rapido espletamento delle attività necessarie al superamento dell'emergenza;

CONSIDERATO che, così come comunicato con nota prot. MEF RGS 60105 del 12 luglio 2013, il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha disposto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'OCDPC 102/2013, l'apertura della contabilità speciale n. 5769, "COMM.DELEG.OCDPC 102-2013", intestata al Prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato, presso la Tesoreria dello Stato di Firenze;

Tutto ciò visto e considerato,

DISPONE

1. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5, della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 102/2013 e previa autorizzazione dello stesso, una seconda integrazione al "*Piano dei primi interventi e misure urgenti*" di cui all'Ordinanza commissariale n. 3 del 26 agosto 2013 e all'Ordinanza n. 4 del 16 ottobre 2013 – secondo il testo allegato sotto la lettera A), con ulteriori interventi e rimodulazioni in base agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.102 del 5 luglio 2013, per un importo complessivo di € 1.213.383,73 a valere sulle risorse individuate dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, nel limite di euro 3.000.000,00, e dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2013, nel limite di euro 1.300.000,00. L'adozione, per gli interventi riferiti all'articolo 1, lettere b) e c) dell'OCDPC in argomento, rispettivamente per € 297.199,95 e € 236.359,45, è subordinata all'invio da parte dei soggetti attuatori della descrizione tecnica con indicazione delle metodologie utilizzate e della loro estensione, in funzione della tipologia di intervento, nonché della data di conclusione o di stima della medesima.
2. Che l'importo indicato in corrispondenza di ciascun intervento rappresenta una stima massima degli oneri finanziari previsti, così come stabilito all'articolo 1, comma 5, dell'OCDPC 102/2013.
3. Di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli stimati ed autorizzati saranno a carico dei soggetti attuatori.
4. Di stabilire che la liquidazione, da rinviare a successivi provvedimenti, a seguito di approvazione della rendicontazione e trasmissione da parte dei soggetti attuatori della necessaria documentazione, sarà effettuata con le somme accreditate sulla contabilità speciale n. 5769, "COMM. DELEG. OCDPC 102-2013", intestata al Prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato, presso la Tesoreria dello Stato di Firenze.
5. Di stabilire che, ove la stima degli oneri finanziari sia stata definita sulla base di costi unitari superiori a quelli previsti dai vigenti prezzari, i soggetti attuatori degli interventi provvederanno sulla base dei prezzari regionali, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento ad altri prezzari ufficiali, in particolare a quello del Provveditorato alle OO.PP. Compartimentale Toscana e Umbria del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
6. Che nel caso di interventi su beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, si provvederà

con l'assenso dell'Unità di crisi – Coordinamento Regionale (UCCR) Toscana, istituita con DDR 425 del 28 giugno 2012.

7. Di prendere atto che la presente ordinanza è immediatamente efficace, poiché l'articolo 10, comma 4bis, del decreto legge 4 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 11 ottobre 2013, ha abrogato l'articolo 3, comma 1, lettera c-bis) della legge n. 20/1994, relativo all'assoggettamento a controllo preventivo della Corte dei conti dei provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

8. Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Commissario delegato, all'indirizzo www.sismapuane.it, nell'apposita area “Amministrazione trasparente”, anche ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 225/1992 e dal DPCM 8 marzo 2013. Della sua adozione sarà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9. Che dell'adozione della presente ordinanza è data contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Giovanni Menduni)



Allegati:

A “Ulteriori integrazioni al piano dei primi interventi urgenti” (articolo 1, comma 5, OCDPC n. 102 del 5 luglio 2013)